

STATUTO CORPO BANDISTICO S. CECILIA DI TRAVAGLIATO

Art. 1: Denominazione, durata e sede

E' costituita l'associazione denominata "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" con durata illimitata e sede in Travagliato (Bs), via IV Novembre, nell'edificio che porta il nome di "Palazzo della musica".

Art. 2: Oggetto sociale

Il "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è una libera associazione culturale di persone, a carattere volontario, senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale, che perpetua la tradizione ultracentenaria di attività musicale bandistica nella comunità travagliatese.

Si propone:

- a) la conservazione ed il progresso del complesso musicale-strumentale amatoriale di tipo bandistico, costituito prevalentemente di fiati e di percussioni;
- b) la realizzazione di concerti ed iniziative musicali, ivi compresa la partecipazione a celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni a carattere civile, religioso, culturale e ludico, promosse nella comunità locale dove la musica bandistica, per consuetudine, viene richiesta e riceve apprezzamento;
- c) la specifica formazione strumentale individuale e di insieme, anche attraverso una attività diretta ed indiretta di insegnamento e di istruzione, che assicuri il perfezionamento dei suoi musicanti ed un vivaio di potenziali nuovi esecutori per il complesso;
- d) la promozione dell'educazione, perfezionamento e pratica musicale in genere, anche per ambiti, attività e strumenti diversi da quelli di tradizione musicale bandistica, che, con particolare riguardo alle giovani generazioni, costituiscono fra l'altro sane occasioni di aggregazione e di crescita, individuale e sociale, della persona;
- e) la diffusione e studio della musica, la sensibilizzazione alla cultura musicale in ogni sua forma ed espressione, anche tramite la partecipazione ad organismi con scopi coerenti e la collaborazione con altri soggetti che ne condividono gli obiettivi;
- f) lo svolgimento di ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Art. 3: Composizione, articolazione e principi ispiratori

L'aderente all'associazione assume, alle condizioni previste dal presente Statuto, la qualifica di socio del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato".

L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione sono conformati ai principi di democraticità, partecipazione, uguaglianza, gratuità e trasparenza. Costituiscono organi funzionali del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato":

- 1) l'Assemblea dei soci
- 1) il Consiglio direttivo
- 2) il Presidente.

La partecipazione all'associazione ed ai suoi organi funzionali si intende a titolo personale, volontario, gratuito; non è trasferibile a terzi ed è priva di contenuto patrimoniale.

Art. 4: Soci

Possono assumere la qualifica di soci del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" le persone fisiche, di retta condotta morale e civile, che ne condividono l'oggetto sociale, i principi ispiratori e le norme di funzionamento previste dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1) soci musicanti
- 2) soci allievi
- 3) soci sostenitori.

Il socio è iscritto nella rispettiva categoria di appartenenza del libro soci.

Art. 5: Requisiti ed obblighi dei soci musicanti

Il socio musicante soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) è in possesso di un'adeguata tecnica strumentale con capacità di esecuzione di musica d'insieme di tipo bandistico;
- 2) si impegna a partecipare assiduamente e diligentemente alla vita associativa;
- 3) è in regola con il pagamento della eventuale quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo;
- 4) accetta integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'ammissione all'associazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con l'attribuzione della qualifica di socio musicante del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato". Da tale data il socio musicante partecipa al rapporto associativo ed ai diritti che ne conseguono.

Alla data di approvazione del presente Statuto, rivestono la qualifica di soci musicanti del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" tutti i suoi componenti effettivi che lo hanno sottoscritto.

Art. 6: Requisiti ed obblighi dei soci allievi

Il socio allievo soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) intende accostarsi, anche da neofita, al mondo della musica per conoscerne i rudimenti, apprendere nuove tecniche musicali-strumentali, perfezionare quelle già praticate, individuali e/o di insieme;
- 2) frequenta con assiduità e diligenza le attività di educazione e pratica musicale promosse dall'associazione, cui ha scelto liberamente di partecipare, dedicando, se richiesto, tempo adeguato allo studio ed all'esercitazione individuale, secondo le indicazioni impartite dai docenti;
- 3) è in regola con i pagamenti delle eventuali quota associativa e retta di frequenza, deliberate dal Consiglio direttivo, per le attività musicali formative alle quali partecipa;
- 4) si impegna a prendere parte attiva ai progetti ed alle iniziative musicali promosse dall'associazione, anche in collaborazione con il complesso strumentale del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" o con altri soggetti all'uopo individuati, per il perseguimento delle finalità statutarie;
- 5) accetta integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Per gli allievi minori di età, chi ne esercita la potestà si fa garante, nei confronti della associazione, del rispetto delle condizioni di cui sopra.

L'ammissione all'associazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con l'attribuzione della qualifica di socio allievo del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato". Da tale data il socio allievo partecipa al rapporto associativo ed ai diritti che ne conseguono.

Art. 7: Requisiti ed obblighi dei soci sostenitori

Il socio sostenitore:

- 1) presta sistematicamente la propria attività libera e gratuita nella realizzazione dei progetti dell'associazione, collaborando in aderenza agli indirizzi ed alle prescrizioni deliberati dal Consiglio direttivo;
- 2) effettua annualmente erogazioni liberali a sostegno delle finalità istituzionali dell'associazione in misura non inferiore a quella deliberata dal Consiglio direttivo;
- 3) è in regola con il pagamento della eventuale quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo;
- 4) accetta integralmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il socio sostenitore soddisfa, oltre ad entrambe le condizioni di cui ai punti n. 3 e 4, almeno uno dei requisiti di cui ai punti n. 1 e 2.

L'ammissione all'associazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato". Da tale data il socio sostenitore partecipa al rapporto associativo ed ai diritti che ne conseguono.

Art. 8: Condizioni di ammissione dei soci

La richiesta di ammissione in qualità di socio all'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è indirizzata al Consiglio direttivo. Per i minori di età, la richiesta è sottoscritta da chi ne esercita la potestà che si fa garante, nei confronti della associazione, delle obbligazioni riferibili al minore.

Per la richiesta di ammissione in qualità di socio musicante, il Consiglio direttivo provvede a:

- 1) accertare, tramite colloquio conoscitivo, le concrete motivazioni del richiedente, anche con riferimento ai requisiti ed obblighi previsti dai precedenti artt. 4 e 5;
- 2) esaminare il suo curriculum musicale;
- 3) acquisire il parere del Direttore artistico del complesso bandistico circa la sua idoneità tecnica;
- 4) valutare la disponibilità/compatibilità dello strumento musicale proposto con l'organico bandistico pro-tempore esistente.

All'esito positivo dell'iter che precede, il Consiglio direttivo, tenuto conto delle pregresse esperienze musicali del richiedente, può:

- deliberare la sua immediata ammissione attribuendo contestualmente la qualifica di socio musicante del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato";
oppure
- deliberare la semplice ammissione dell'aspirante socio musicante, alla frequenza, per la durata di un anno, alle prove di insieme nel "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" e, con il parere favorevole del Direttore artistico del complesso bandistico, la partecipazione a concerti, servizi ed altri impegni musicali dell'associazione. Il Consiglio direttivo può revocare in qualunque momento l'ammissione dell'aspirante socio musicante qualora emergano comportamenti o altre circostanze, a quest'ultimo riferibili, ritenuti non compatibili con la sua permanenza nell'associazione. Al termine di detto periodo, sentito il Direttore artistico del complesso bandistico, sempre che l'aspirante socio musicante candidato abbia dimostrato impegno e capacità esecutive adeguate, il Consiglio direttivo

delibera la sua ammissione attribuendo contestualmente la qualifica di socio musicante del “Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato”.

Per la richiesta di ammissione in qualità di socio allievo, il Consiglio direttivo, anche a mezzo di proprio soggetto delegato, provvede a:

- 1) accertare le concrete motivazioni del richiedente, anche con riferimento ai requisiti ed obblighi previsti dai precedenti artt. 4 e 6;
- 2) valutare la disponibilità di posti per la specifica attività musicale promossa dall'associazione alla quale il richiedente intende partecipare.

All'esito positivo dell'iter che precede, il Consiglio direttivo delibera l'ammissione del richiedente attribuendo la qualifica di socio allievo del “Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato”.

Per la richiesta di ammissione in qualità di socio sostenitore, il Consiglio direttivo provvede ad accertare, tramite colloquio conoscitivo, le concrete motivazioni del richiedente, anche con riferimento ai requisiti ed obblighi previsti dai precedenti artt. 4 e 7.

All'esito positivo dell'iter che precede il Consiglio direttivo delibera l'ammissione del richiedente attribuendo la qualifica di socio sostenitore del “Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato”.

Art. 9: Diritti dei soci

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa in relazione alla categoria alla quale appartiene.

Il diritto di voto del socio nelle assemblee associative, che è personale e non delegabile, presuppone il compimento della maggiore età.

Il socio maggiorenne, che sia stato elettore per almeno una volta nelle assemblee associative, può candidarsi per la nomina a componente del Consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 ultimo periodo, e ad essere informato delle deliberazioni assunte da tale organo.

Con la richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci, nella quale sono indicate le materie da trattare, il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la relativa discussione e delibera. Con il medesimo quorum il Presidente convoca l'assemblea dei soci che ha per oggetto la revoca dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10: Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio del “Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato”, che comporta la esclusione dall'associazione, si realizza, in generale, per:

- 1) dimissioni volontarie;
- 2) ripetute inosservanze degli obblighi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti;
- 3) altri gravi comportamenti o circostanze, riferibili al socio, che possono ledere il decoro dell'associazione o comprometterne il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Per il socio musicante, la perdita della qualifica di socio di cui al precedente punto n. 2 si realizza anche in caso di assenza, per oltre 6 mesi, dalle prove di insieme, dai servizi, dai concerti e dalle altre iniziative associative in mancanza di una preventiva e seria motivazione. La perdita della qualifica di socio musicante, in tale fattispecie, viene accertata dal Consiglio direttivo che provvede anche alla sua cancellazione dal libro soci.

Per il socio allievo, la perdita della qualifica di socio di cui al precedente punto n. 1 si realizza anche in caso di mancata iscrizione, per oltre 6 mesi, ad un'attività musicale promossa dall'associazione fatta salva, l'attribuzione della qualifica di socio musicante o l'ammissione alla frequenza alle prove di insieme nel "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato in qualità di aspirante socio musicante, ai sensi dell'art. 8, o l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore. La perdita della qualifica di socio allievo, in tale fattispecie, viene accertata dal Consiglio direttivo che provvede anche alla sua cancellazione dal libro soci.

Per il socio allievo, la perdita della qualifica di socio di cui al precedente punto n. 2 si realizza anche in caso di mancato pagamento, per due scadenze anche non consecutive, dell'eventuale retta di frequenza dell'attività musicale prescelta. La perdita della qualifica di socio allievo, in tale fattispecie, viene accertata dal Consiglio direttivo che provvede anche alla sua cancellazione dal libro soci.

Per il socio sostenitore, la perdita della qualifica di socio di cui al precedente punto n. 2 si realizza anche in caso di indisponibilità, per oltre 6 mesi, a prestate attività volontaria di cui all'art. 7 punto 1, qualora quest'ultima fosse stata la condizione di ammissione alla qualifica di socio sostenitore, o in alternativa, in caso di mancata erogazione liberale di cui all'art. 7 punto 2. La perdita della qualifica di socio sostenitore, in tale fattispecie, viene accertata dal Consiglio direttivo che provvede anche alla sua cancellazione dal libro soci.

Fuori dalle fattispecie sopra espressamente richiamate e disciplinate, al verificarsi di altri eventi riconducibili ai punti 2 e 3 del primo paragrafo del presente articolo, il Consiglio direttivo invia al socio formale convocazione contenente le circostanziate contestazioni e la data del loro esame in contraddittorio. Fino a tale data il socio è sospeso da tutte le attività della associazione.

L'eventuale delibera che accerta la perdita della qualifica di socio è assunta dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dopo che siano trascorsi non meno di 15 giorni dalla

convocazione del contraddittorio. La relativa delibera del Consiglio direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.

Art. 11: Determinazione e funzioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e rappresenta tutti i soci. Le sue deliberazioni, legittimamente adottate, obbligano anche i soci privi del diritto di voto, assenti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, in sessione ordinaria o straordinaria, presso la sede dell'associazione, o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. E' presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea dei soci nomina un segretario verbalizzante e, se necessario, due o più scrutatori; nella assemblea di elezione delle cariche sociali è fatto divieto di nomina a scrutatori dei candidati.

Il Presidente dell'assemblea dei soci dirige lo svolgimento dei lavori, la discussione, le modalità e l'ordine delle votazioni.

Della assemblea dei soci si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del suddetto verbale è affissa nella bacheca presso la sede dell'associazione ed ogni socio ha diritto di richiederne copia.

Art. 12: Assemblea ordinaria dei soci

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci le delibere concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo, l'approvazione dei regolamenti, la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, la ratifica della nomina del Presidente, la ratifica della nomina e della revoca del Direttore artistico del complesso bandistico e del Direttore artistico delle attività formative, la ratifica della perdita della qualifica di socio, per le fattispecie previste dall'art. 10 ultimo paragrafo, e, in generale, ogni argomento, attinente la vita associativa, che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria dei soci, sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria è affissa nella bacheca della sede dell'associazione con un preavviso di almeno otto giorni e comunicata mediante avviso scritto, o a mezzo posta elettronica, a ciascun socio con diritto di voto. Nella convocazione sono indicati luogo, giorno ed

ora dell'adunanza, scelti in modo da agevolare la maggiore partecipazione possibile dei soci, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13: Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria dei soci delibera sull'approvazione e modificazione dello Statuto, sulla revoca dei componenti del Consiglio direttivo, sulla ratifica della revoca del Presidente, sullo scioglimento dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria è affissa nella bacheca della sede dell'associazione con un preavviso di almeno quindici giorni e comunicata mediante avviso scritto, o a mezzo posta elettronica, a ciascun socio. Nella convocazione sono indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza, di prima e di seconda convocazione, scelti in modo da agevolare la maggiore partecipazione possibile dei soci, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria di prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

L'assemblea straordinaria di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno dell'assemblea di prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto di voto.

Art. 14: Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" che adotta i provvedimenti utili al perseguimento delle finalità previste dallo Statuto. Ne possono fare parte esclusivamente persone fisiche maggiorenni.

Al Consiglio direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatte salve le delibere riservate all'assemblea dei soci, previste dagli articoli 12 e 13, delle quali il Consiglio direttivo cura l'attuazione.

Il Consiglio direttivo nomina e revoca il Presidente, il Direttore artistico del complesso bandistico, il Direttore artistico delle attività formative ed eventuali collaboratori tecnici. Delibera, secondo quanto previsto dal presente Statuto, circa l'ammissione dei soci, il loro passaggio da una categoria

all'altra, la perdita della qualifica di socio, ed effettua i conseguenti aggiornamenti nel libro soci. Conferisce le onorificenze.

Riparte fra i consiglieri le deleghe operative, funzionali ad un'ordinata ed efficiente gestione dell'associazione, con obbligo dei delegati di riferire al Consiglio direttivo.

Nomina nel proprio ambito il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché il segretario verbalizzante.

Può avvalersi di collaboratori esterni, anche non soci, i quali operano in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni deliberate dal Consiglio direttivo stesso. Provvede a delegare uno o più consiglieri in qualità di referenti diretti dei collaboratori esterni, anche per la successiva relazione informativa al Consiglio direttivo in merito all'attività svolta.

Art. 15: Composizione e durata del Consiglio direttivo

E' composto dal Presidente, dai soci eletti dall'assemblea ordinaria, che ne definisce il numero compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici, e, ove previsti, dai collaboratori cooptati, anche non soci, in numero non superiore a tre.

Per soci eletti si intendono coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dall'assemblea ordinaria dei soci; in caso di parità prevale l'anzianità della qualifica di socio e, in subordine, l'anzianità anagrafica.

I collaboratori cooptati sono proposti dal Presidente e la loro nomina è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio direttivo, coniugi, conviventi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini in linea retta e collaterale sino al secondo grado.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni a decorrere dalla data delle elezioni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16: Convocazione e costituzione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, con il relativo ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri, anche a mezzo posta elettronica, ed è affisso nella bacheca della sede dell'associazione. In caso di urgenza il Presidente può provvedere a convocare il Consiglio direttivo avvisando, senza formalità, tutti i consiglieri.

E' regolarmente costituito con la presenza di metà dei componenti più uno e delibera, se non diversamente previsto, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la delibera di nomina e revoca del Presidente, del Direttore artistico del complesso bandistico e del Direttore artistico delle attività formative è richiesto il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto con arrotondamento per difetto. Nel computo dei consiglieri aventi diritto non si considera il Presidente per le delibere inerenti la sua persona. Le relative delibere di nomina e revoca del Presidente, del Direttore artistico del complesso bandistico e del Direttore artistico delle attività formative richiedono la ratifica dell'assemblea dei soci in conformità agli artt. 12 e 13.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. I consiglieri dissenzienti hanno diritto di fare risultare a verbale la loro contrarietà ed i relativi motivi. Tale diritto può essere fatto valere, entro la successiva riunione, anche dai consiglieri assenti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono assistere i soci e, su invito del Consiglio stesso, altre persone. In circostanze di particolare confidenzialità degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza, la discussione a porte chiuse.

Art. 17: Dimissioni dei componenti del Consiglio direttivo

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri eletti dai musicanti, sempre che non superino la metà del loro numero, subentrano nell'incarico, in ordine di preferenze ricevute nell'ultima votazione, i candidati non eletti. In difetto, il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per la elezione dei componenti mancanti o la riduzione del loro numero nei limiti previsti dall'art. 15.

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento dei consiglieri cooptati si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'art. 15.

I consiglieri che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo prevista dall'art. 15.

Qualora nel corso del mandato venisse a mancare la metà dei consiglieri eletti dai musicanti, o comunque la metà degli aventi diritto, l'intero Consiglio direttivo decade ma provvede al disbrigo degli affari urgenti di ordinaria amministrazione ed a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 18: Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato", il garante della sua unità ed autonomia e del perseguimento delle finalità statutarie.

Dirige e coordina l'attività amministrativo-gestionale presiedendo il Consiglio direttivo.

Intrattiene e sviluppa proficue relazioni verso l'esterno nei confronti di istituzioni, enti e persone per stimolare l'apprezzamento e consenso pubblico delle attività associative nonché per assicurare il loro necessario sostegno, anche finanziario.

Dura in carica cinque anni a decorrere dalla ratifica dell'assemblea dei soci e può essere riconfermato.

Non è richiesta per la sua nomina la qualifica di socio del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato".

Art. 19: Direttore artistico del complesso bandistico

La direzione artistica del complesso bandistico dell'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è affidata al maestro direttore che è responsabile della conduzione musicale del complesso strumentale.

Il maestro direttore assume anche il ruolo di consulente tecnico del Consiglio direttivo per le scelte in materia di programmazione musicale, di ampliamento e rinnovo del repertorio, di valutazione tecnica degli strumentisti, di definizione dell'organico degli esecutori, di organizzazione e durata delle prove musicali e, in generale, di ogni decisione inerente i profili tecnico-artistici del complesso bandistico.

L'incarico di maestro direttore, qualora non fosse affidato ad un socio del "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato", è disciplinato da apposito contratto approvato dal Consiglio direttivo che ne definisce obblighi, durata e compensi.

Art. 20: Direttore artistico delle attività di formazione e collaboratori tecnici

La direzione artistica delle attività formative dell'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è affidata al maestro direttore della formazione che può essere persona diversa dal responsabile della conduzione musicale del complesso bandistico.

Fatte salve le competenze del Comitato di cui al successivo art. 21, il maestro direttore della formazione assume anche il ruolo di consulente tecnico del Consiglio direttivo per le scelte in materia di programmazione ed organizzazione dei corsi musicali, strumentali, di perfezionamento e di musica di insieme, delle scelte didattiche, della selezione dell'eventuale personale docente

qualificato (collaboratori tecnici) e, in generale, di ogni decisione inerente i profili tecnico-artistici delle attività educative.

Gli incarichi di maestro direttore della formazione, così come di eventuali collaboratori tecnici, qualora non fossero affidati a soci del “Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato”, sono disciplinati da appositi contratti approvati dal Consiglio direttivo che ne definisce obblighi, durata e compensi.

Art. 21: Comitato di indirizzo strategico delle attività formative “Accademia Musicale”

Al fine di preservare il radicamento con la comunità travagliatese e poterne cogliere prontamente l'evoluzione dei bisogni e della sensibilità in ambito musicale, sulla scorta anche della pregressa, pluridecennale e proficua esperienza socio-educativa della Scuola di musica, prima, e dell'Accademia musicale di Travagliato, poi, promosse in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Travagliato, è istituito il Comitato di indirizzo strategico delle attività formative, “Accademia Musicale”.

Compete al Comitato supportare il Consiglio direttivo nell'elaborazione di progetti educativi e di formazione musicale, anche a carattere pluriennale, eventualmente in sinergia con enti pubblici e privati operanti nel territorio che perseguono direttamente, indirettamente o comunque intendono sostenere le finalità di crescita e progresso culturale della realtà locale.

Il Comitato valuta la coerenza dei programmi con le risorse disponibili, effettua il periodico monitoraggio e l'analisi dell'andamento delle attività formative realizzate, ivi compresi il grado di efficacia, di efficienza e di soddisfazione, al fine di consigliare strategie per migliorare la generale azione educativa dell'associazione.

Di tale organismo vengono invitati a farne parte:

- il Sindaco del Comune di Travagliato o suo delegato;
- il Presidente del Corpo bandistico S. Cecilia di Travagliato o suo delegato;
- il Direttore artistico del complesso bandistico;
- il Direttore artistico delle attività di formazione;
- un rappresentante dei soci allievi.

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un Segretario che ne curano la convocazione e la verbalizzazione. La carica di Vicepresidente spetta di diritto al Sindaco del Comune di Travagliato o al suo delegato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali il Comitato ha diritto di ricevere dal Consiglio direttivo i documenti e le informazioni necessarie.

Art. 22: Presidente onorario, musicante onorario, benefattore

Il Consiglio direttivo può conferire, con voto unanime, in considerazione di particolari meriti maturati verso l'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato", i titoli onorifici di:

- 1) presidente onorario: a favore dell'ex presidente, ex consigliere, ex musicante, ex direttore artistico che si è distinto per pluriennale impegno e dedizione al progresso dell'associazione;
- 2) musicante onorario: a favore di ex musicanti che hanno prestato il proprio servizio pluriennale nel complesso bandistico con passione e serietà, offrendo un esempio da imitare;
- 3) benefattore: a favore di ex presidenti, ex consiglieri, ex musicanti, ex direttori artistici, simpatizzanti che per la loro opera e/o il loro contributo finanziario all'associazione sono degni di pubblica riconoscenza.

Le persone alle quali sono assegnati i titoli onorifici hanno diritto a ricevere speciale considerazione e riguardo in occasione delle pubbliche attività promosse dall'associazione.

Art. 23: Rendiconto

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo, riferito all'esercizio finanziario che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, da sottoporre entro quattro mesi dalla chiusura del precedente esercizio all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 24: Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dai contributi di istituzioni ed enti, da contributi e rette dei soci, da erogazioni liberali, donazioni, legati ed eredità di terzi, da proventi di iniziative promozionali e campagne di sensibilizzazione, da proventi di attività commerciali accessorie, dai fondi di riserva costituiti con pregressi avanzi di bilancio.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti né divisi fra gli aderenti all'associazione, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominati, a meno che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 25: Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione "Corpo Bandistico S. Cecilia di Travagliato" è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, con il quorum previsto dall'art. 13 ultimo paragrafo, che determina anche le modalità di liquidazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, preferibilmente con sede nel Comune di Travagliato, che persegua finalità analoghe od affini in ambito musicale o culturale di utilità sociale, nel rispetto delle vigenti normative.